

Circolare del 17 febbraio 2014

Oggetto: **Divieto di esposizione all'aperto di prodotti alimentari – Sentenza della Corte di Cassazione n. 6108 del 10 febbraio 2014.**

Si segnala la sentenza della III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, n. 6108 del 10 febbraio 2014, relativa alla possibilità di esporre in vendita all'aperto delle cassette di verdura.

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un commerciante, avverso la sentenza del Tribunale di Nola con cui era stato condannato alla pena dell'ammenda, di cui all'art. 5 lettera b) della legge 283/1962, per aver messo in vendita tre cassette di verdure di vario tipo in cattivo stato di conservazione.

Il ricorrente aveva fondato il suo ricorso deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sostenendo in particolare che il giudice di merito lo avrebbe condannato per il solo fatto di avere collocato le cassette di verdura all'aperto esponendo gli alimenti ad agenti atmosferici, senza accertare in concreto lo stato di cattiva conservazione delle verdure o il mancato rispetto delle prescrizioni di legge.

La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 443, del 9 gennaio 2002, che ha ritenuto che l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (fattispecie punita dall'art. 5, lettera b) della legge 283/1962), sia configurabile come reato di danno, in quanto la disposizione è finalizzata a perseguire *"un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura"*.

La successiva giurisprudenza della Corte ha poi sostenuto che la natura di reato di danno così attribuita alla contravvenzione *"non richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura"*.

Di conseguenza, pur affermando che *"è comunque necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze"*, la Corte ha richiamato ancora la passata giurisprudenza per sostenere che non è necessario compiere perizie o analisi di laboratorio, ben potendo il giudice considerare *"altri elementi di prova"*, quali le testimonianze, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e rilevabile da una semplice ispezione, situazione che può verificarsi anche solo per l'insudiciamento della confezione in cui i prodotti sono riposti o per la loro custodia in locali sporchi.

In conclusione, quindi, la Corte ha accolto l'interpretazione del giudice di merito che aveva ritenuto che la circostanza che le cassette fossero esposte "*all'aperto e, pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito*" fosse sufficiente a integrare la violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari. Tale decisione solleva non pochi dubbi in merito alle conclusioni cui giunge. Ritenerne che si possa integrare la fattispecie di reato per la mera esposizione all'aperto delle cassette, prescindendo da qualsiasi analisi concreta dell'effettivo stato di conservazione dei prodotti alimentari, e omettendo qualunque altro criterio di valutazione (temperatura, concentrazione degli inquinanti, ecc.) non può essere infatti condivisibile.